



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input checked="" type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1002-03 / cifra 12.2 / punto 2

Tema: Definizione di autosili e autorimesse "pubblici"

Data: 08.03.2005

No. 1002-003i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Secondo la cifra 12.2 negli autosili pubblici (autorimesse sotterranee) oltre agli accessori del veicolo non è permesso depositare materiale ingombrante come sci, snowboards ecc. Cosa intendete per „pubblici“?

Concretamente:

Siamo una comunità di comproprietari di piani ed abbiamo un garage sotterraneo. Alcuni dei posti parcheggio sono affittati a persone "esterne", ossia a non comproprietari di piani. Ci troviamo di-
nanzi ad un parcheggio pubblico oppure fa sempre ancora stato la cifra 12.2, punto 2? Se no, la
cifra 12.2, punto 2 farebbe stato se questi parcheggi non fossero affittati a persone „esterne“?

Risposta:

Si parla di autosili/parcheggi coperti pubblici, quando essi sono aperti al pubblico. Vale a dire, non sono mai le medesime persone che ne fanno uso e queste persone non sono conosciute.

I parcheggi destinati ai visitatori di complessi residenziali non rientrano in questa definizione.